

Disposizioni europee relative al diritto de la religione

I. Parte Prima: Documenti fondamentali

A. Unione Europea

1. Trattato sull'Unione Europea

*Del 07.02 1992 nella versione modificata dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007
Versione consolidata (Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 pag. 13)*

PREAMBOLO

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

2. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea¹

Versione consolidata (Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 pag. 47)

PARTE PRIMA PRINCIPI

TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 10

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Articolo 17

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

¹ Dal 1° dicembre 2009, data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il "trattato che istituisce la Comunità europea" (25.03.1957) viene ridenominato "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (articolo 2, punto 1, del trattato di Lisbona).

PARTE SECONDA NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 19

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

3. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²

Del 7.12.2000 (Gazzetta ufficiale n. C 364 del 18.12.2000 pag. 1)

Versione consolidata (Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 pag. 389)

Preambolo

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

Capo II Libertà

Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 14 Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Capo III Uguaglianza

Articolo 21 Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni

² In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull'Unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati (dal 1° dicembre 2009).

politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

4. Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori

(cfr. ad es. art. 151, 1° co. trattato FUE)

Del 9.12.1989

[Preambolo]

(...)

Considerando che, per assicurare la parità di trattamento, è necessario combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze e che, in uno spirito di solidarietà, si deve combattere l'emarginazione sociale.

B. Consiglio europeo

1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³

*(cfr. ad es. art. 6, 2° co. trattato UE)
Del 04.11.1950 (ETS n. 005)
modificata dal Protocollo n. 11 del 01.11.1998 (ETS n. 155)*

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali⁴

*(cfr. ad es. art. 6, 2° co. UE)
Protocollo addizionale del 20.03.1952 (ETS n. 009)
modificata dal Protocollo n. 11 del 01.11.1998 (ETS n. 155)*

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

3. Carta sociale europea

*(cfr. ad es. art. 151, 1° co. trattato FUE)
Del 18.10.1961 (ETS n. 035)*

Preambolo

(...)

Considerando che il godimento dei diritti sociali deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione pubblica, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale.

(...)

³ Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

⁴ Traduzione non ufficiale.